

XXXIX.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi » (N. 1) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Pecile ed il ministro delle finanze — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge, dei quali alcuni modificati, dopo osservazioni e proposte del ministro delle finanze e dei senatori Di Marzo, relatore, e Saredo — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 28) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Roux, relatore, e Finali — Approvazione dei primi cinque articoli del progetto di legge — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50

Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi » (N. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi ».

Prego il signor ministro delle finanze di dichiarare su quale dei due progetti, quello del Governo e quello dell'Ufficio centrale, intende che si apra la discussione.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Consento che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale, riserbandomi di proporre delle modificazioni ad alcuni articoli.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il sen. Pecile iscritto.

PECILE. Io non avrei alcuna modificazione da proporre a questo progetto di legge; soltanto vorrei fare una raccomandazione al ministro, e che ha stretto legame con questa legge. Siccome si tratterebbe di far guadagnare qualche milione alle finanze, giovando in pari tempo all'agricoltura, così chiedo al Senato di volermi permettere di svolgerla.

Il sale pastorizio è un elemento importantissimo per l'alimentazione del bestiame, ma in Italia se ne fa pochissimo uso. Ciò dipende da tre cause: anzitutto dall'ignoranza degli agricoltori che non ne apprezzano l'utilità; secondo, dalle formalità fiscali di cui è circondata la vendita; terzo, dalla ripugnanza che hanno i rivenditori degli spacci centrali a prestarsi a questo servizio.

Il Ministero delle finanze concede, è vero, ad un prezzo di favore questo sale sofisticato perchè non possa usarsi per l'alimentazione umana, ed al prezzo di L. 12 al quintale, ma sottopone la vendita a tante pratiche noiose, a tante spese e a tante penalità, da rendere illusoria questa concessione.

Di questo prodotto, che costa così poco allo Stato, se ne potrebbe vendere una quantità trenta volte maggiore, procurando un vantaggio all'agricoltura ed un introito di parecchi milioni alle finanze.

Lo dimostrerò con poche cifre.

Il consumo di sale per l'alimentazione umana, secondo l'ultimo bilancio industriale è di 1,776,896 quintali fra sale comune, macinato e raffinato; mettiamo per rotondità di cifra 1 milione e 800 mila quintali. Il consumo di sale pastorizio si limita a 59,752 quintali, o per rotondità di cifra, a 60,000 quintali, vale a dire si consuma la trentesima parte di sale pastorizio in confronto del sale che serve per la nutrizione umana. Mi si osserverà che, secondo la statistica ufficiale, la popolazione italiana è di 30 milioni, mentre la statistica degli animali grossi, cavalli, buoi, muli, non arriva che ai 6 milioni, cioè alla quinta parte. Ma viceversa il consumo dell'uomo è di circa 5 o 6 chili all'anno, mentre il consumo medio di un animale, secondo i trattati zootecnici, dovrebbe essere di 25 chili all'anno per testa; vale a dire cinque volte tanto; sicchè una cifra esclude l'altra e il consumo di sale pastorizio dovrebbe eguagliare quello della alimentazione umana che è, come ho detto, di 1,800,000 quintali.

Se ciò fosse, vendendo il sale pastorizio a 12 lire il quintale, la finanza avrebbe un introito di 21 milioni di lire.

C'è di contro la paura della frode, vale a dire della depurazione del sale pastorizio per renderlo atto al consumo della cucina. Ma osservo che, dopo ribassato il prezzo a 36 centesimi, il contrabbando del sale in Italia è ridotto a ben poca cosa; tanto è vero che nella relazione dell'Amministrazione del sale, troviamo che per premi e repressioni del contrabbando non si spendono che 173 lire e 50 centesimi, il che dimostra che il contrabbando è proprio ridotto a nulla.

Osservo poi che la sofisticazione non conviene; ci vuole molta legna per ridurre qual-

che chilo di sale sofisticato a sale da cucina, e si avrebbe sempre un cattivo sale che verrebbe a costare come il sale comune.

Quel povero diavolo che lo facesse, dovrebbe essere tanto miserabile, che in verità non meriterebbe nemmeno la pena di perseguitarlo. Le eventuali perdite per questo riguardo sarebbero un nulla in confronto del grande ricavo che si potrebbe avere dall'aumento della vendita del sale pastorizio. Dopo tutto, io non suggerisco in nessun modo che si abbandonino la penalità e la sorveglianza per impedire questa frode.

Non mi illudo però che questo aumento di vendita si possa verificare da un giorno all'altro, e che si possa giungere al consumo di 1,800,000 quintali di sale tutto d'un tratto.

Bisognerà che gli agricoltori conoscano il loro interesse, e siano meglio illuminati sui vantaggi dell'uso di questo sale. Vi sono delle regioni in Italia, la Toscana per esempio, che ne fanno un uso limitatissimo. Senza toccare minimamente le cautele e penalità per impedire la depurazione del sale pastorizio, io chiederei all'onorevole ministro soltanto che ne facilitasse la vendita, specialmente coll'incaricare le rivendite in quei comuni dove esistono animali, perchè l'andare ai centri è cosa ardua ed in certi casi dispendiosa.

Ammetterei che il sale non fosse smerciato dalle rivendite, se non dietro presentazione del certificato del sindaco il quale comprovi che chi chiede il sale pastorizio possiede animali, ed in proporzione del loro numero, solo pregherei l'onorevole ministro a voler esonerare questo certificato dal bollo che oggi si esige, e che si provvedesse perchè almeno una rivendita per ogni comune dove esistono gli animali, fosse incaricata di questa vendita.

Quanto poi all'illuminare gli agricoltori, se l'onorevole ministro accogliesse la mia raccomandazione, io che trattai la questione in seno della Società degli agricoltori italiani, assumerei l'impegno, come vicepresidente di quella Società, di promuovere una propaganda da parte della Società stessa con tutti i mezzi di cui essa dispone per scuotere l'inerzia degli agricoltori.

L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Rizzetti nella seduta del 14 dicembre dell'altra Camera, ha già promesso di occuparsi dell'argomento.

Qui, mentre trattasi di giovare all'agricoltura ed in pari tempo alle finanze, è da sperarsi che le promesse saranno mantenute, e che l'onorevole ministro, vincendo qualche eccessivo scrupolo dell'Amministrazione dei sali, che d'altronde merita tutta la gratitudine del paese per il modo veramente lodevole con cui disimpegna il suo ufficio, vorrà facilitare la vendita del sale pastorizio.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. L'onor. Pecile nell'espone la sua raccomandazione ha voluto anche ricordare che nell'altro ramo del Parlamento io ho già dato in proposito qualche risposta ad analoghe domande; ed io mi compiaccio di poter confermare ora davanti al Senato le dichiarazioni che già feci alla Camera dei deputati nell'occasione ricordata dal senatore Pecile.

Egli reputa che la scarsezza del consumo di sale pastorizio in Italia dipenda in parte dalle eccessive formalità di cui l'Amministrazione ne circonda la concessione della vendita.

Per verità io non credo che queste formalità siano veramente eccessive, e parmi invece che la causa principale delle difficoltà incontrate dagli agricoltori nell'approvvigionarsi del sale, sia piuttosto l'altra a cui pure accennava il senatore Pecile, e cioè che la vendita si fa soltanto in determinate località, in centri, per accedere ai quali tutti gli agricoltori debbono sopportare disagi e lunghi viaggi. Io ho promesso alla Camera che avrei studiato il modo di poter accordare, soprattutto nelle provincie dove la richiesta del sale pastorizio è più frequente, che almeno una rivendita di private in ogni comune abbia da assumere questo servizio, e di più che avrei acconsentito non solo ai comizi agrari, come è stabilito attualmente, ma anche ad altre associazioni agrarie, la facoltà di provvedersi all'ingrosso del sale pastorizio per rivenderlo al minuto ai coltivatori.

Ma la difficoltà principale, secondo le norme attuali, si è che l'Amministrazione non dà alcun compenso ai rivenditori per la spesa di trasporto del sale pastorizio dallo spaccio all'ingrosso alle località della rivendita, mentre compensa invece il trasporto del sale, che serve all'alimentazione umana.

Ma, prima di prendere un provvedimento nel senso di accordare questo compenso che avrebbe per conseguenza di alleggerire il carico attualmente sopportato dai consumatori di sale pastorizio, era mio dovere accertare quali conseguenze finanziarie esso avrebbe avute per l'amministrazione.

Sono stati iniziati degli studi a questo proposito, e credo che essi condurranno ad accertare che il sacrificio dell'Amministrazione non sarà così grave da impedire la desiderata concessione.

Per ora non sono in grado ancora di fare una promessa formale; ma credo di potere, però, già presagire che la cosa potrà esser fatta.

Il senatore Pecile accennò anche ad una difficoltà che deriverebbe dalle norme attuali, quale è quella di dover produrre un certificato del sindaco per ottenere la fornitura di questi sali pastorizi, e ricordò il carico che incombe alla parte richiedente il sale, di dover produrre tale certificato in carta da bollo.

Io so che in taluni luoghi sono state male interpretate le disposizioni date a questo riguardo e si richiede un certificato ogni volta che un agricoltore domanda una quantità determinata di sale pastorizio; ed in questo caso ammetto che la formalità porterebbe una spesa ed un disagio sensibile. Senonchè realmente invece le disposizioni date dalla Amministrazione sono nel senso di ritenere valido il certificato del sindaco per tutte le richieste necessarie durante l'anno.

Ora un certificato che vale un anno, anche se deve essere in carta bollata, non mi pare porti un sacrificio sensibile a chi deve chiedere questo sale. Aggiungo però ch'io non avrei difficoltà di accordare l'esonero, anche dall'obbligo questo certificato; ma credo che allo stato attuale della legislazione sul bollo ciò non sia in facoltà del ministro.

Se mi capiterà di dover studiare qualche altra modificazione alla attuale legge sul bollo, si potrà allora introdurre anche questa, ma per ora, ripeto, non mi sarebbe possibile accordare l'esonero del bollo al certificato in esame; esonero del resto che, ripeto, costituirebbe un ben piccolo vantaggio. Ad ogni modo io credo che la disposizione sostanziale per facilitare lo spaccio del sale pastorizio ed il suo acquisto da parte dei singoli agricoltori, sia quello di porre

questi in condizione di trovare il prodotto nel loro comune, e, per di più, senza l'aggravio della spesa di trasporto dalla località dello spaccio all'ingrosso. E su questo punto non ho che da ripetere le dichiarazioni già fatte, e che credo potranno soddisfare anche il senatore Pecile.

PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PECILE. Prima di tutto ringrazio il signor ministro di avermi risposto così benevolmente.

Io credo che per facilitare la vendita del sale pastorizio, se il ministro dice che non può esonerare dal bollo il certificato del sindaco, si potrebbe supplire con un elenco dei possessori di bestiame da tenersi nelle rivendite. Questo gioverà sommamente; non bisogna dimenticare che i consumatori del sale molte volte sono piccoli agricoltori ai quali pesa perfino la spesa del bollo pel certificato del sindaco.

Facilitando questa vendita, il ministro avrà fatto il vantaggio delle finanze, e nel medesimo tempo avrà arrecato un grandissimo vantaggio all'agricoltura, perchè non si può immaginare quanto giovi, specialmente nelle annate in cui i foraggi sono cattivi, l'uso del sale per aumentare ogni genere di prodotti del bestiame.

Ringrazio nuovamente il ministro e spero che egli vorrà provvedere, il più sollecitamente che sia possibile, perchè si facciano note le facilitazioni che accorderà, e posso fin d'ora assicurarlo che, non solo la Società degli agricoltori italiani, ma tutte le associazioni agrarie, comizi e circoli d'Italia e tutti gli agricoltori intelligenti si adopreranno per diffondere negli agricoltori l'idea che l'uso del sale riesce di sommo vantaggio nella alimentazione del bestiame, e così la vendita del sale pastorizio andrà fra breve tempo aumentando in modo da assicurare alle finanze un rilevante beneficio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, sono sostituite dalle seguenti:

Art. 1.

Gli spacci all'ingrosso si conferiscono per appalto, sotto l'osservanza della legge sulla contabilità dello Stato.

È però in facoltà del Ministero delle finanze, allo scadere dei contratti, rinnovarli, di nove in nove anni, a trattativa privata, sempre quando lo creda conveniente per l'Amministrazione, e i titolari di essi, durante il novennio, non sieno incorsi in alcuna irregolarità, ed abbiano inoltre prestati utili servizi, specialmente nella scoperta e nella repressione del contrabbando, ovvero quando la media della vendita del novennio superi quella su cui fu bandita l'asta per l'aggiudicazione.

Il riappalto a trattativa privata non potrà essere concluso che a condizioni più vantaggiose per l'erario di quello originario; la misura delle indennità di esercizio dovendo essere inferiore a quella per cui avvenne la primitiva aggiudicazione.

(Approvato).

Art. 2.

Le rivendite di generi di privativa, il cui reddito annuo non eccede le L. 600, sono conferite dalle Intendenze di finanza, sentite le Giunte municipali, a persone domiciliate nel comune ove i singoli esercizi sono situati, a condizione che le geriscano personalmente. Qualora fra' concorrenti domiciliati nel comune vi fossero pensionati o congedati del Corpo delle guardie di finanza, saranno a quelli conferite di preferenza.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Io accetto il concetto dell'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale a quest'articolo, nel senso di dare una preferenza nella concessione delle rivendite contemplate nell'articolo stesso ai concorrenti che fossero pensionati o congedati dal corpo delle guardie di finanza, ma vorrei pregare l'Ufficio centrale a voler accettare una piccola modificazione, onde tale preferenza non fosse assoluta come egli invece propone.

Ne dico brevissimamente la ragione.

Lo scopo della disposizione che viene proposta con quest'articolo è quello d'assicurare

che le piccole rivendite sieno concesse a chi può esercirle personalmente, perchè oggi accade quasi sempre che coloro i quali ne ottengono la concessione, le cedano poi ad altri, ciò che porta un gravissimo imbarazzo all'amministrazione, la quale deve approvare la scelta di questi gerenti, spesso poi mutati e causa frequente di chiusure delle rivendite con evidente danno anche del monopolio, che ha un minore smercio dei suoi prodotti.

Quindi accetterei il concetto che si dia una certa preferenza a questi pensionati e congedati di finanza, ma non vorrei che fosse un diritto di preferenza assoluta, lasciando al criterio dell'Amministrazione il giudicare se debbano o no essere preferiti.

La modificazione concreta sarebbe in questo senso: Sopprimere il secondo periodo dell'articolo 2, ed al primo periodo, dopo le parole « che le geriscano personalmente » aggiungere le altre « con speciale riguardo ai concorrenti che fossero pensionati o congedati del Corpo della guardia di finanza ».

DI MARZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *relatore*. L'onorevole ministro delle finanze ha esattamente colto il pensiero, da cui fu mosso l'Ufficio centrale nell'accordare alle guardie di finanza la preferenza, in fatto di concessione delle piccole rivendite. Il rigore del principio l'onorevole ministro vuol temperato in quello di un semplice riguardo.

L'Ufficio partì da un concetto di mèra equità. Le guardie di finanza, se congedate o pensionate, vengono, col presente disegno di legge, non solo a perdere la priorità assoluta in fatto di concessioni di rivendite per titoli, ma, quello che è più, a ritrovar scemato da venti a seimila il numero delle rivendite alle quali potranno aspirare. Data la nuova legge, sarà ben improbabile, se non addirittura impossibile, che un congedato o un pensionato ottenga mai l'agognato beneficio, frutto del suo buon servizio. Per questo appunto l'Ufficio convenne, quasi volesse in parte eliminare cotesto inconveniente, che ne' concorsi alle piccole rivendite, in quelle, cioè, le quali possono essere concesse a tutti indistintamente i cittadini, dovesse la preferenza venire accordata a coloro fra gli ex-agenti di finanza, che avessero domicilio nel co-

mune, e che quindi vi potessero, come di obbligo, attendere personalmente.

Noi, difatti, abbiamo creduto e pensato, e anche ora crediamo e pensiamo, che in nessun altro paese più del nostro il servizio doganale sia faticoso, complicato, non esente da pericoli. La zona continentale comprende quasi intera la catena delle Alpi, non poca parte delle prealpi, là, al confine orientale, e tutta quanta la costa litoranea, la quale, tra penisola ed isole, ha, come è noto, uno sviluppo di seimila chilometri. Molto difficile è la sorveglianza della zona alpina, sia per l'asprezza e per la scabrosità dei luoghi, sia per la bassa temperatura, dovendosi le perlustrazioni spingere, lungo sentieri o ignoti o mal sicuri, fin presso i ghiacciai: tra i Corpi, militari e militarizzati, dello Stato, nessuno più di quello delle guardie di finanza va tanto soggetto a malattie degli organi respiratori. Nè meno difficile è la custodia del litorale, i cui tre quarti sono infestati dalla malaria: dopo le Società ferroviarie spetta al Corpo delle guardie daziarie il triste primato delle febbri palustri, poichè i maggiori focolari d'infezione, che rendono deserta tanta parte del bel paese, senza dire delle saline, sono per l'appunto lungo i bacini inferiori, correnti al mare, de' fiumi e de' torrenti, peggio questi che quelli, della penisola.

Questo io ho voluto dire al Senato, perchè fossero note le considerazioni, che indussero l'Ufficio centrale nel proposto divisamento. L'onorevole ministro delle finanze non contraddice nè rigetta il pensiero nostro. E esso vuole soltanto mitigarne il significato e scemarne il valore. E l'Ufficio, che in tante altre modificazioni ebbe sempre sollecito e sempre benevolo il consenso dell'onorevole ministro, non crede e non può non cedere su di un punto di non capitale importanza, di non principale interesse.

Accogliamo dunque la nuova dizione dell'articolo 2, facendo voti, affinchè le intendenze di finanza usino con larghezza e con discernimento della facoltà loro accordata: quella, cioè, di avere *riguardo*, se non addirittura *preferenza*, degli ex-agenti di finanza.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il ministro propone una modificazione all'art. 2, accettata dall'Ufficio centrale.

Leggo l'art. 2 modificato nel senso proposto dal ministro delle finanze,

« Art. 2. Le rivendite di generi di privativa, il cui reddito annuo non eccede le L. 600 sono conferite dalle Intendenze di finanza, sentite le Giunte comunali, a persone domiciliate nel comune ove i singoli esercizi sono situati, a condizione che le geriscano personalmente e con speciale riguardo ai concorrenti, che fossero pensionati o congedati dal Corpo delle guardie di finanza ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo 2 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Le rivendite, il cui reddito eccede le annue L. 600 e non supera le L. 4000, saranno conferite per concorso alle persone domiciliate nella provincia cui appartiene il comune ove si resero vacanti, preferibilmente a quelle fornite dei titoli speciali, giusta la graduatoria del seguente art. 6, e che per condizioni economiche e di famiglia risulti ne abbiano bisogno.

(Approvato).

Art. 4.

Le altre rivendite con reddito eccedente le annue L. 4000 saranno date in appalto con le norme stabilite dalla legge di contabilità, e per la durata di un novennio: con facoltà nell'Amministrazione di rinnovare i contratti a trattativa privata, e per uguali periodi di tempo, in conformità al successivo art. 8.

(Approvato).

Art. 5.

Sul reddito delle rivendite superiori alle L. 200 e non eccedenti le L. 4000, è dovuto allo Stato, a titolo di corrispettivo della concessione, il canone stabilito dalla seguente scala graduale:

sul reddito da L.	201 a 400	10 %
» »	» 401 a 600	15
» »	» 601 a 800	20
» »	» 801 a 1000	25
» »	» 1001 a 1500	35
» »	» 1501 a 2000	45
» »	» 2001 a 3000	55
» »	» 3001 a 4000	60

Agli effetti dell'applicazione di questo canone, sarà tenuto a base il reddito offerto da ciascun esercizio sullo smercio dei tabacchi nell'anno finanziario precedente, non tenendo conto delle oscillazioni che possono verificarsi, in più o meno, nell'anno in corso.

(Approvato).

Art. 6.

Il diritto di preferenza nel conferimento delle rivendite, di cui al precedente art. 3, è stabilito dal seguente ordine di graduatoria:

1° Ai sott'ufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite od infermità contratte per cause dirette o necessarie del servizio; e perciò ammessi al godimento della pensione, semprechè questa non ecceda le annue L. 1000;

2° Alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 1, morti per cause dirette e necessarie del servizio;

3° Ai sott'ufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda le annue L. 600: la preferenza dovrà però essere data ai concorrenti sprovvisti di pensione;

4° Alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 3, morti in attività di servizio, o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il loro marito o padre cessasse dal servizio.

Le vedove, gli orfani e le figlie maggiorenni nubili dei sott'ufficiali, delle guardie di finanza e dei militari di truppa morti in attività di servizio saranno comprese in questa categoria solo quando il servizio prestato dal loro marito o padre avrebbe a questo dato diritto al collocamento a riposo;

5° A coloro che si sono resi benemeriti per servizi prestati alla patria;

6° Alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 5;

7° Ai sott'ufficiali, alle guardie di finanza ed ai militari di truppa, non compresi nelle categorie 1 e 3, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni;

8° Alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui classificati al n. 7;

9° Alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili dei rivenditori defunti.

(Approvato).

Art. 7.

La concessione delle rivendite, di cui al precedente art. 2, avrà la durata di nove anni; potrà però essere rinnovata dalla Intendenza di finanza per eguali periodi di tempo.

Tale concessione, come pure quella delle rivendite di cui all'art. 3, saranno revocate ogni qualvolta i titolari diano luogo a rimarchi di qualsiasi genere, o incorrano nelle responsabilità per cui, dalla legge sulle private o dal regolamento per la sua applicazione, sia previsto la pena della destituzione.

(Approvato).

Art. 8.

È in facoltà del Ministero, sovra proposta delle Intendenze di finanza, di consentire che gli attuali appaltatori di rivendite, allo scadere dei contratti in corso, di nove in nove anni, conservino la gestione delle rivendite di cui sono investiti, purchè vi accudiscano personalmente, e corrispondano allo Stato un canone eguale a quello convenuto per il contratto scaduto, se questo è superiore all'ammontare del canone cui dovrebbero sottostare ai sensi dell'art. 5 o in caso opposto il canone medesimo.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale ed il Senato ad accogliere un'aggiunta a questo articolo. Lo scopo della disposizione contenuta nell'articolo stesso è duplice, quello di usare riguardo a chi ha già servito lo Stato colla gestione delle rivendite per un passato periodo di tempo e quello d'assicurare un miglior servizio all'Amministrazione da parte di chi è già conosciuto dall'Amministrazione stessa, piuttosto di correre l'ignoto d'un nuovo concorrente ad un appalto.

Ora sebbene le disposizioni attualmente in vigore vietino in massima agli appaltatori di

farsi rappresentare da commessi, in realtà avviene il contrario.

In questa ipotesi, allo scadere dell'appalto, secondo le disposizioni dell'articolo, si dà facoltà all'Amministrazione di rinnovare il contratto coll'appaltatore scadente, nel caso che abbia gerito formalmente la rivendita. Nella ipotesi invece che fosse stata ceduta e gerita da un commesso, per analogia mi pare che sarebbe opportuno di usar riguardo questi, quando abbia prestato lodevole servizio, sembrandomi vantaggiosissimo anche per l'Amministrazione di rinnovare il contratto con chi fu già da essa riconosciuto idoneo, e le prestò buon servizio per un periodo di tempo lungo.

Io, quindi, proporrei di aggiungere all'articolo questa nuova disposizione:

« Quando gli attuali appaltatori non accudiscano personalmente alla vendita, è in facoltà del Ministero di consentire, sulla proposta dell'Intendenza di finanza la rinnovazione dell'appalto alle suesposte condizioni, ai commessi debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l'appaltatore per almeno la metà della durata dell'appalto ».

Sarebbe un secondo comma da aggiungere all'articolo.

DI MARZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *relatore*. L'onor. ministro delle finanze propone un'aggiunta all'art. 8. Egli vuole estendere la facoltà, riservata all'Amministrazione, di poter concedere la rinnovazione degli appalti a trattative private anche a que' commessi, che veramente abbiano atteso con zelo e con cura alle rivendite.

Il disegno di legge riconferma, in forma anche più tassativa, l'assoluta esclusione de' commessi dall'esercizio delle rivendite. Or con questa proposta una piccola via è lasciata aperta, allo scopo di giovar loro.

Il vostro Ufficio centrale, quindi, vi acconsente, per un principio, direi quasi, di umanità.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Vorrei domandare uno schiarimento all'onor. ministro.

Nell'articolo è detto: « purchè vi accudiscano personalmente » il che costituisce nei concessionari un vero obbligo. Ora la forma adoperata nell'emendamento proposto dall'onor. mi-

nistro, ammette quasi come fatto normale che non vi accudiscano, ma possano delegare la gestione a commessi.

Sarebbe quindi più prudente, dice: « quando i commessi siano autorizzati ad accudire ecc. » o qualche altra formola di questo genere. Altrimenti il capoverso distrugge l'articolo.

DI MARZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *relatore*. Io debbo uno schiarimento all'onor. Saredo. Presentemente vi sono ancora rivendite, la cui gestione è affidata a commessi. Ora dato il caso che i titolari non vogliano o non possano attendervi di persona, e non chieggano di rinnovare i contratti, sia dato almeno che le rivendite vengano concesse a commessi autorizzati. Insomma, il lungo loro esercizio vien riconosciuto come titolo quasi equipollente alla concessione di una rivendita a trattativa privata.

Io non nego che il principio sia dubbio. Ma, in verità, non trovo nella dizione dell'articolo tutta quella contraddizione, che vi scorge l'illustre collega.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Per togliere ogni equivoco è bene chiarire che l'obbligo di accudire personalmente alla gestione della rivendita si riferisce non solo al futuro, ma anche al passato; secondo l'articolo infatti si darebbe facoltà all'amministrazione di rinnovare il contratto col vecchio appaltatore, quando egli abbia provveduto personalmente alla gestione.

Nel caso poi in cui questa condizione non si verifichi e vi sia stato invece un commesso debitamente autorizzato, secondo l'aggiunta mia, sarebbe in facoltà dell'Amministrazione di fare il nuovo contratto anche col commesso. Non mi pare quindi che ci sia contrasto fra la disposizione dell'articolo come era redatto precedentemente e quello che ora propongo.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Per parte mia, non ho difficoltà di dirmi soddisfatto delle dichiarazioni avute; ma rimane sempre, che colla formola impiegata, diventa quasi normale la gestione per mezzo di un commesso. È vero che nell'articolo si parla dei commessi che all'attuazione della

legge sono in funzione, ma l'emendamento è comprensivo di tutti i casi, con la sua generalità, nel dire: « Quando l'azienda sia gerita da un commesso ecc. ». E siccome la concessione può rinnovarsi poi indeterminatamente volta per volta, così ciò che dovrebbe essere una eccezione transitoria, diventa una regola permanente. Ma, ripeto, non insisterò dopo gli schiarimenti avuti e non farò alcuna proposta.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. A me pare che qui si tratti unicamente del passato e le disposizioni che io propongo non credo possano vulnerare quelle per l'avvenire. Qui si tratta solo di determinare che la facoltà dell'amministrazione sia limitata a rinnovare il contratto, o con gli appaltatori che abbiano accudito personalmente, oppure col commesso, nel caso che in passato siano stati autorizzati dei commessi a gerire l'esercizio.

Ma con questo non si intende già d'acconsentire fin d'ora e per l'avvenire agli appaltatori di farsi rappresentare. Anzi lo spirito della nuova disposizione è informato su questo punto ad una severità maggiore di quella derivante dalle norme attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8 con l'aggiunta proposta dal ministro e nella quale consente l'Ufficio centrale:

Art. 8.

È in facoltà del Ministero, sovra proposta delle Intendenze di finanza, di consentire che gli attuali appaltatori di rivendite, allo scadere dei contratti in corso, di nove in nove anni, conservino la gestione delle rivendite di cui sono investiti, purchè vi accudiscano personalmente, e corrispondano allo Stato un canone eguale a quello convenuto per il contratto scaduto, se questo è superiore all'ammontare del canone cui dovrebbero sottostare ai sensi dell'art. 5 o in caso opposto il canone medesimo.

« Quando gli attuali appaltatori non accudiscano personalmente alla rivendita, è in facoltà del Ministero di consentire, sulla proposta dell'intendenza di finanza la rinnovazione dell'appalto alle su espresse condizioni ai commessi

debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l'appaltatore per almeno metà della durata dell'appalto».

Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 8 con l'aggiunta che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Le rivendite, il cui reddito eccede le L. 600 e non va oltre le L. 4000, saranno conferite da una Commissione composta dell'Intendente di finanza della provincia che la presiede, da un consigliere di prefettura nominato dal Prefetto ad ogni triennio, e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale pure ad ogni triennio.

(Approvato).

Art. 10.

Contro il conferimento delle rivendite di cui al precedente art. 9, è ammesso il ricorso al Ministero, il quale, esaminato se venne regolarmente applicata la presente legge, pronuncia il provvedimento definitivo.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Giusta questo articolo contro il conferimento delle rivendite è ammesso il ricorso al Ministero, il quale esaminato se venne regolarmente applicato ecc.

Perchè non si dice più correttamente « al ministro » invece che « al Ministero »?

Non è il Ministero in quanto è un'Amministrazione che provvede, è il ministro che personalmente decide, nell'esercizio di una sua potestà o giurisdizione, e che personalmente firma e risponde; quindi proporrei che si dicesse: « è ammesso il ricorso al ministro ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa modificazione?

CARMINE, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta?

DI MARZO, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti quest'articolo 10 con la modificazione proposta dal senatore Saredo, e cioè:

invece di dire: « ricorso al Ministero », si dirà: « ricorso al ministro ».

Chi approva l'articolo 10 con tale modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le persone che hanno ottenuto il conferimento di una rivendita non possono prender parte ai concorsi per concessione di altre se non decorsi 5 anni dal giorno della nomina.

(Approvato).

Art. 12.

Nei comuni ove esiste una sola rivendita, in caso di vacanza, spetterà alle autorità municipali, se richieste, di provvedere alla provvisoria gestione, per assicurare la continuità del pubblico servizio.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Sempre per avere la massima precisione nel linguaggio legislativo, io prego l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di consentire a che sia fatta una lieve modificazione a quest'ultimo articolo ove è detto:

« Nei comuni dove esiste una sola rivendita in caso di vacanza spetterà alle autorità municipali, se richieste, di provvedere, ecc. ».

Quali autorità municipali?

C'è il sindaco, c'è la Giunta municipale, c'è il Consiglio comunale.

Ora qui trattandosi, non di deliberare, ma di prendere un provvedimento, a me pare che per i nostri ordinamenti amministrativi debba ritenersi materia di competenza della Giunta municipale.

Io quindi propongo questo lieve emendamento:

« Nei comuni ove esiste una sola rivendita, spetterà alle Giunte municipali, se richieste, di provvedere, ecc. ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il Ministro accettano la proposta del senatore Saredo?

DI MARZO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento.

CARMINE, *ministro delle finanze*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo emendato:

Art. 12.

Nei comuni ove esiste una sola rivendita, in caso di vacanza, spetterà alle Giunte municipali, se richieste, di provvedere alla provvisoria gestione, per assicurare la continuità del pubblico servizio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario» (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario».

Ritengo che il signor ministro consenta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale come è stato concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale stesso, escluso l'articolo 21 sul quale il ministro fa le sue riserve.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Perfettamente. Dichiaro di accettare che la discussione sia aperta sul progetto emendato dall'Ufficio centrale e che è stato concordato tra Commissione e Ministero in tutto tranne che sull'art. 21, sul quale mi permetterò a suo tempo di fare qualche osservazione.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale concordato col ministro.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 28-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il signor relatore per dare alcuni schiarimenti sugli emendamenti proposti.

ROUX, *relatore*. Debbo dare alcune brevi spiegazioni sopra gli emendamenti accettati o concordati coi ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Anzitutto, però, mi si permetta avvertire due errori di stampa intervenuti, uno a pag. 43 nella tabella IV riguardante i trattamenti fatti dai Consorzi di mutuo soccorso, dove alla pe-

nultima colonna, 3^a casella, deve essere tolta la facoltà di prolungare oltre i 120 giorni i sussidi di malattia, ed un altro a pag. 55 dove, invece di dire 10 e 20 per cento, si deve dire 0,10 e 0,20 per cento.

E adesso veniamo ai pochi emendamenti concordati col Ministero.

Il primo emendamento è di pura forma, il nostro disegno diceva: «le due sezioni provvedono pure al servizio d'indennità in caso di infortunio sul lavoro» e oggi la disposizione tassativa è convertita in disposizione facoltativa. Noi avevamo detto: «a norma della legge 17 marzo 1898» e adesso si è aggiunto: «le relative disposizioni speciali saranno determinate cogli statuti, di cui al precedente articolo 1°».

Nel regime vigente erano state date disposizioni speciali per modificare gli statuti attuali e applicare la legge sugli infortuni anche alle Casse di previdenza ferroviarie.

Noi credevamo che queste stesse norme generali potessero applicarsi anche agli statuti del nuovo Istituto, e così appunto avevamo scritto all'art. 8 del nostro disegno; il Governo invece crede di dover promuovere fin da ora nuove disposizioni, le quali avranno a un dipresso le basi delle attuali, ma potendo variare in alcuna parte si adatteranno con più precisione all'Istituto nuovo di previdenza.

All'art. 3 noi avevamo detto semplicemente che «nel patrimonio entravano anche i depositi volontari dei partecipanti». Ma per tutte le norme che vengono dopo, siccome questi depositi volontari costituiscono quasi un conto personale, allora il Governo ha proposto di aggiungere che «questi depositi volontari fossero da accreditarsi in un conto separato»; cosa, che poteva benissimo accogliersi anche nel regolamento, ma che è meglio vedere indicata nella legge.

All'art. 6 abbiamo ammesso l'aggiunta che «i diritti accennati nel precedente alinea non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di indisciplina». Ora questi diritti sono quei che riguardano il ritiro delle ritenute, quando un impiegato lascia il servizio.

Siccome noi nelle Casse di previdenza a conto individuale abbiamo considerato che le ritenute degli impiegati sieno veramente cosa propria degl'impiegati, così abbiamo ammesso, con-

corde il Ministero, che in qualunque tempo queste ritenute possano essere riscosse dagli impiegati uscenti dal servizio; ma per beneficio delle Casse, e perchè agl'impiegati meno buoni non sia così facile l'andarsene e il tornarsene, e il pigliare in qualunque tempo le ritenute lasciate, fu stabilito, d'accordo col Ministero, che quando vanno via per motivi di licenziamento e d'indisciplina, almeno queste ritenute restino nelle Casse a beneficio della mutualità di tutte le altre pensioni.

L'articolo 8 interpreta una disposizione della legge sugli infortuni; questa legge all'art. 9 dice che quando un operaio è colpito da infermità permanente in qualche parte del suo corpo, deve avere una indennità pari a 5 volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo.

Ora avviene che alcuni operai si fanno male ad un dito, ad un braccio, ad un arto qualsiasi del loro corpo, ma senza che questo male influisca sulla portata del loro lavoro e tuttavia essi domandano la loro indennità; e poi vanno in altre officine a lavorare come se quel male non li avesse mai colpiti. Ora siccome noi sappiamo che nelle ferrovie questi operai leggermente colpiti da infermità permanenti, sono mantenuti con il medesimo grado e stipendio, abbiamo stabilito che quando avviene questo caso, non abbiano diritto alla indennità. Qui avevamo messo che questo diritto decade quando l'operaio è mantenuto dalla Società con lo stesso salario; ma poi abbiamo pensato che la Società può mantenere l'operaio alcuni giorni con lo stesso salario, per evitare l'obbligo di indennizzarlo, e poscia potrebbe licenziarlo con altri pretesti.

Ad ovviare a simile pericolo abbiamo convenuto esser meglio affermare che non si paga l'indennità finchè è mantenuto al servizio, e rivive il diritto all'indennità quando sia licenziato o diminuito il salario.

Al titolo secondo le modificazioni sono un poco più importanti.

Il titolo secondo riguarda il riordinamento degli statuti delle attuali casse pensioni e mutuo soccorso. Per questo riordinamento il progetto presentato al Senato stabiliva la misura delle pensioni ed i limiti di età e le altre condizioni per ottenerle e poi decideva che i disavanzi che si avessero nelle casse per l'esecu-

zione di tali impegni, sarebbero stati tutti a carico delle Società.

Non ripeto tutta la discussione che fu fatta in seno all'Ufficio centrale a questo riguardo; dirò solo che avendo esso proposto, ed il Governo accettato che la questione della responsabilità dei disavanzi delle Casse attuali sia riservata come di diritto a norma dell'art. 35 31 e dell'art. 106-100 del capitolato al collegio arbitrale, così qui fu tolto il carico obbligatorio e definitivo dalle Società. Ma per non compromettere la questione, allora il Governo ha osservato che se esso si presentava avanti al Collegio arbitrale con definiti i limiti di pensione e quelli d'età, con definite le varie condizioni delle pensioni, esso poteva essere in condizione d'inferiorità, perchè il collegio arbitrale avrebbe potuto dire facilmente: chi comanda paghi; cioè se voi imponete le condizioni precise per le pensioni, dovete anche sopperire alle spese necessarie. E allora fu lasciata la cosa un po' più indeterminata; fu tolto il limite della pensione; i limiti di età furono messi come un criterio *minimum*; quando poi si faranno gli statuti e i bilanci tecnici delle Casse attuali, si vedrà se deve lasciarsi questa misura o se si può chiamare il personale a una misura maggiore di ritenuta o a un'età più inoltrata di servizio.

L'Ufficio centrale con queste osservazioni del Governo, ha accettato queste modificazioni che paiono leggere in sé ma che hanno una certa importanza; le ha accettate però facendo una viva raccomandazione al Governo, accchè il personale delle ferrovie, che con l'annullamento dei primi due alinea dell'art. 14 e con quello del primo alinea dell'art. 15, pare trovarsi in condizioni un po' peggiorate, sia però tutelato efficacemente nella Commissione che formerà gli statuti, nella quale Commissione il Governo si è riservata una parte preponderante.

Non parlo del titolo terzo.

Le modificazioni dell'art. 20 riguardano solamente gli statuti in forza dei quali si devono calcolare i disavanzi. È nata anche qua la questione su quali statuti si dovessero calcolare i due disavanzi principali delle Casse, cioè se il disavanzo anteriore al 1885 dovesse calcolarsi in base agli statuti antichi, anteriori al 1885, quando avvenne il primo disavanzo, oppure sopra gli statuti definitivi, secondo i quali an-

dranno in pensione i funzionari anche delle antiche Società ma tuttora in servizio. Per lasciare anche qui maggiore libertà d'intesa fra le Società e il Governo, fu tolta la definizione degli statuti che dovevano servire di base alla soluzione della questione.

Allo stesso articolo 20 nel n. 2 era detto: « L'ammontare dei disavanzi ulteriori delle attuali Casse di previdenza sino al giorno dell'applicazione dei nuovi statuti definitivi e le responsabilità eventuali di questi disavanzi a carico di ciascuna delle Società ferroviarie esercenti ».

È parso al Governo che quelle responsabilità eventuali lasciassero troppo lata, e facessero ritornare indietro d'un passo, la questione di fronte alle Società ferroviarie.

C'è la legge del 1897 che all'articolo 5 dice esplicitamente: « Rimangono immutati i rapporti giuridici fra le Società esercenti le reti e lo Stato per quanto ha attinenza alla questione di responsabilità inerenti alla gestione della Cassa pensioni e di soccorso, ed agli oneri posti alla Cassa medesima ».

Ora, richiamando questa disposizione, il Governo e l'Ufficio centrale d'accordo, hanno creduto di fare meglio gli interessi soprattutto della verità e della giustizia.

Per quanto riguarda l'articolo 21, che dà origine ad un dissidio, che speriamo leggero e passeggero fra Governo e Ufficio centrale, lo discuteremo, se il presidente permetterà, nella discussione speciale quando saremo al relativo articolo.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. La dottissima relazione che sta dinanzi al Senato intorno al grave e difficile argomento degli Istituti di previdenza, per il servizio ferroviario, è documento di tanta importanza, che sarà e dovrà essere lungamente consultata da chiunque voglia occuparsi con buona cognizione di questa materia.

In quella relazione vi è una parte preliminare nella quale si parla dei vigenti statuti che regolano le Casse di previdenza per le pensioni e per il soccorso, nella quale si accenna alla azione del ministro dei lavori pubblici nel 1889-90.

Edopo le premesse, dalle quali risulta il dubbio che quel ministro abbia pregiudicato l'interesse e le ragioni dello Stato, si conclude con una

riserva di astenersi da qualunque apprezzamento e da qualunque giudizio.

Questa riserva, attesa la nota cortesia dell'onor. senatore Roux, e la sua personale benevolenza verso di me, può suonare in un modo e in un senso, che mi ha obbligato a prendere la parola a questo proposito.

Il ministro di quel tempo si ispirò allora, come sempre, al sentimento del dovere, ed agli interessi dello Stato.

Neppure in questa occasione egli crede di aver bisogno di invocare un *bill* d'indennità; poichè basta la esposizione dei fatti quali veramente avvennero, perchè ne risulti limpida e luminosa la sua giustificazione. E di questa dimostrazione credo che il primo ad essere lieto sarà l'onorevole relatore Roux.

Per verità non è la prima volta che in atti parlamentari o destinati al Parlamento, si è sollevata la questione.

C'è la relazione che piglia nome dal compianto nostro collega e mio carissimo amico senatore Gagliardo, che la presiedeva, la quale, se in un modo o in altro, fosse venuta innanzi al Senato, avrebbe dato a me occasione di parlare allora; poi forse non vi sarebbe stato in questa nuova relazione l'accenno che mi muove a parlare; e così non avrei oggi infastidito, in occasione di questo progetto, il Senato.

Nel 1890 quali erano le condizioni degli Istituti di previdenza?

Notate che l'art. 35 del capitolato dell'Adriatica e della Mediterranea, al quale corrisponde l'art. 31 del capitolato della Sicula, riconosceva che c'era bisogno di un riordinamento, di una unificazione degli Istituti di previdenza delle Società ferroviarie, non solo per regolarne ed assicurarne l'andamento, ma altresì, ed in ispecial modo, per colmare i disavanzi, palesi o latenti, che già esistevano nell'amministrazione di queste Casse.

Figuratevi: c'erano Casse ed Istituti coi nomi più diversi; Casse di pensione, Casse di soccorso, Casse di vestiario, per malattie, e per altro, diverse da una dall'altra Società. Le Società erano state parecchie che avevano preceduto la costituzione delle tre grandi Società del 1885. Citerò l'*Alta Italia*, le Toscane, le Livornesi, le Calabro-Sicule, le Meridionali, e le Romane, le quali si dividevano in due o tre gruppi; ed a formare il personale delle grandi

reti adriatica e mediterranea, ed anche della sicula, si erano raccolti degli individui appartenenti a queste varie amministrazioni precedenti ferroviarie.

Tenèr tutto questo personale ascritto a delle Casse aventi norme diverse, oneri e diritti diversi, riusciva impossibile od estremamente difficile e molesto, sia che si volesse a ciascuno applicare le norme delle rispettive amministrazioni da cui provenivano, sia che si volesse applicare una sola norma; anzi quest'unica norma era impossibile applicarla, benchè uno statuto unico per ogni rete fosse ordinato (era anzi nella legge contemplato che potesse esser unico per tutte le tre reti) finchè non fosse stato approvato nei modi già indicati nel già citato articolo.

La necessità dunque di provvedere su questo argomento era impellente, come era evidentissimo che il continuare l'esercizio degli Istituti di previdenza colle norme che allora esistevano, non avrebbe che progressivamente peggiorata la condizione anormale delle cose.

Le Società esercenti le ferrovie dello Stato, secondo le disposizioni dello stesso art. 35 del capitolato, (e quando dico 35 intendo l'Adriatica e la Mediterranea insieme all'art. 31 della Sicula) dovevano dare opera tanto al riordinamento degli Istituti di previdenza, quanto a colmare i disavanzi e le deficienze che si erano formate.

Ma il problema indubbiamente era gravissimo, irto di difficoltà e complicatissimo; e non ne voglio fare alle Società un addebito se non furono più sollecite nell'adempiere il precetto che loro incombeva; ma fatto sta che non presentarono i progetti dei nuovi statuti se non quasi quattro anni dopo, cioè nel maggio del 1889; e questo lo noto in particolar modo, quasi per rispondere ad una questione che si trova accennata nella relazione, vale a dire che le Società si vogliono tenere irresponsabili di ogni conseguenza degli statuti approvati nel 1890.

Ma come? questi statuti dovevate prepararli voi, gli statuti approvati sono sostanzialmente quelli già da voi preparati, e che furono concordati con voi; e dopo dovete venire a sostenere in faccia al Governo, che di un'opera essenzialmente e principalmente vostra, non dobbiate in alcun modo rispondere?

Ma questa è una parentesi che mi affretto a chiudere.

Presentati i progetti dalle Società, che cosa doveva fare il ministro dei lavori pubblici? Quello che avrebbe fatto ognuno; cioè sottoporre i progetti all'esame dei più competenti funzionari della sua amministrazione.

Essi credo che siano, anzi sono per certo, nominati nella relazione, e sono individui degni di stima, degni di essere ricordati a titolo di onore; e fra essi è quegli che ora tiene ufficio d'ispettore generale per le costruzioni.

Essi si misero con grande alacrità a rivedere i progetti delle Società, accompagnati da un non piccolo numero di tabelle, ognuna delle quali richiedeva studio accuratissimo; tanto più che in Italia non abbiamo ancora accertate e comunemente accettate le tabelle medie di mortalità e di vita, nè di durata media dei servizi, in ispecie a riguardo degli impiegati ed agenti ferroviari, che sono essenziali per ogni calcolo che si voglia istituire in questa materia; laonde si va non poco incerti.

Secondo che si piglia l'una o l'altra tabella, si arriva a conseguenze molto diverse; nondimeno la Commissione composta di persone abili quanto zelanti, potrà compiere in breve termine l'opera di revisione, e fare opportune osservazioni alle Società.

Queste concordarono, se non in tutte, in molte delle osservazioni fatte; dopo di chè la Commissione presentò il suo lavoro al Ministro.

Qui è proprio il punto cardinale della questione.

Che cosa doveva fare il ministro dei lavori pubblici? Come doveva procedere nell'approvazione di questi statuti?

L'art. 35 che ho ricordato più volte, lasciava luogo a qualche incertezza; e quindi fu creduto opportuno, su questo punto dell'approvazione dei nuovi statuti e delle autorità competenti ed emettere tale approvazione, sentire il Consiglio di Stato.

L'art. 35 aveva una locuzione generica la quale diceva: « Sarà provveduto come e da chi di ragione » (pare una frase di uno strumento notarile) « e dalle competenti autorità, alle modificazioni degli statuti e dei regolamenti di dette Casse ».

Il Consiglio di Stato avisò dovere gli sta-

tuti nuovi, per divenire esecutivi, ottenere l'approvazione del Governo; e che le autorità competenti alla loro approvazione fossero, oltre il ministro dei lavori pubblici, il quale naturalmente ha alle sue dipendenze il servizio ferroviario, il ministro di agricoltura e commercio a cui si appartiene ogni esame di statuti di previdenza, e il ministro del tesoro per le conseguenze che i vecchi statuti riformati ed i nuovi potevano portare all'erario dello Stato. E qui andiamo sempre più nel cuore della questione.

Il ministro di agricoltura diede l'adesione agli statuti con una lettera in data dell'8 ottobre 1889, quello del tesoro con lettera del 22 dello stesso mese, che conteneva però alcune avvertenze per non pregiudicare gl'interessi dello Stato.

Poi gli Statuti furono di nuovo sottoposti alla Commissione ministeriale, la quale con lunga dimostrazione fece persuaso il ministro che dall'approvazione degli statuti nessun danno veniva allo Stato, e nessun pregiudizio alle ragioni che nell'interesse dello Stato si fossero potute in qualunque argomento e quando che sia proporre e sostenere.

Dopo quelle adesioni e dopo il nuovo studio, gli statuti furono approvati provvisoriamente il 14 novembre.

Qui accadde una cosa che mi ridesta nell'animo le impressioni che provai vivissime anche nel 1889.

Uno di quei ministri con lettera del 14 novembre, ossia dello stesso giorno in cui erano stati approvati gli statuti, ma che pervenne dopo a destinazione, e l'altro con lettera del 10 dicembre, disdicevano l'adesione già data.

Ora essendo così le cose, si può dire che il ministro dei lavori pubblici del 1889, non curasse di aver l'adesione de' suoi colleghi dell'agricoltura e commercio e del tesoro? Posso aggiungere che esso e prima e poi portò la cosa in Consiglio dei ministri e n'ebbe l'approvazione.

Basta enunciare i fatti, perchè ognuno ne tragga la conseguenza che si deve.

Non dico che in quella questione ci fosse allora come ci sia anche oggi l'evidenza: mai più.

Datemi due direttori di Società di assicurazione, datemi due ragionieri dei più abili ed

esperti, e non dovrete meravigliarvi se in questa questione, vengono a conclusioni discordanti fra di loro.

Il ministro di quel tempo però era fortemente preoccupato dal timore di aver fatto cosa poco ben calcolata, malgrado i tanti studi, e che l'approvazione fosse data provvisoriamente; anzi non solo era data provvisoriamente, ma altresì con una clausola che ringrazio vivamente il mio amico relatore dell'Ufficio centrale di aver riportata nella sua relazione. Fu accordata, egli dice, la applicazione in via provvisoria dei nuovi statuti a cominciare dal 1° gennaio 1890, senza pregiudizio delle modificazioni che risultassero necessarie dopo che il regio Governo avesse riveduto i computi e le basi degli statuti medesimi.

Io, siccome sapevo che una persona molto autorevole in questa specie di negozi, era la più ferma nel credere di dimostrare che gli statuti nuovi erano difettosi e mal sicuri sulle loro basi, sottoposi ai componenti la mentovata Commissione anche gli studi critici di quel valentomo: essi li esaminarono, e mi dimostrarono che peccavano di esagerazione in vario senso.

Mi dicevano: È naturale; questo signore, essendo direttore generale d'una società d'assicurazioni, guarda sempre le cose dal punto di vista delle Casse d'assicurazione e non degli assicurati; ha l'abitudine della mente ad esagerare la necessità di maggiori freni o di maggiori contributi in favore degli Istituti di previdenza sia per le pensioni, sia per i soccorsi. Per le Casse assicuratrici non vi è mai eccesso nei premi, nè vi è mai il troppo nei dividendi e nelle riserve accumulate.

Però è vero, coll'andamento preso dalle cose in questi anni, la condizione delle Casse di previdenza e di soccorso è di non poco peggiorata: non lo nego, e non lo potrei negare; resta però a vedere fino a che segno il peggioramento sia davvero avvenuto.

Ma l'onor. Roux mi insegna che a spiegare il fatto, se non in tutto, nella massima parte basta una sola circostanza. Tutti i calcoli per gli Istituti di previdenza sono basati sopra due coefficienti principali, essenziali. La durata media dell'impiegato od agente in servizio, e la durata media della pensione.

Se voi affrettate, senza sufficiente ragione, il collocamento a riposo dell'impiegato, voi ar-

recate un aggravio in doppio rispetto alla Cassa delle pensioni; perchè da una parte accrescete il numero di quelli che portecipano alla Cassa stessa, dall'altra fate durare maggiormente la pensione di ciascuno, giacchè naturalmente la durata media della pensione sta in ragione inversa dell'età in cui avviene il collocamento a riposo.

Ritornando in cammino, dirò che credetti di dover raccomandare a quei valentuomini della Commissione di riesaminare le cose e le questioni e i calcoli, affine di avvisare a quelle riforme degli statuti, approvati soltanto provvisoriamente, e con quella clausola che io ho riferito, affinchè la condizione delle cose si potesse correggere, e niuno avesse titolo a dolersene.

Nessuno ignora che ai mali di questa specie quanto più presto si usa il rimedio, più riesce efficace; minore è lo sforzo per conseguire il fine d'una buona sistemazione, ed è meno arduo il raggiungimento del fine stesso.

Disgraziatamente gli studi non arrivarono presto a termine.

Il ministro, dopo l'approvazione provvisoria di quegli statuti, non rimase in ufficio molto tempo; ed è lui che deve rispondere se quella condizione di cose si è protratta per dieci od undici anni?

Io credo che il ministro d'allora abbia fatto il suo dovere, che egli non abbia commesso alcun arbitrio, che non si sia assunta veruna responsabilità oltre quella che legittimamente gli competeva. Ma, se dopo dieci anni e più siamo ancora press'a poco al punto in cui eravamo nel 1889 e nel 1890, malgrado che al Ministero dei lavori pubblici si siano succeduti uomini di altissima intelligenza e grandemente solleciti del pubblico interesse, vuol dire che per risolvere bene questa materia, e per dare un buon assetto a questi Istituti di previdenza, si trovano difficoltà così gravi, che tutto il buon volere non riesci, e neppure l'opera perseverante di ministri i quali sono riesciti a superare difficoltà di altro genere e che parevano non meno gravi. Ed oltre ai provvedimenti amministrativi ne occorsero dei legislativi; dei quali quello che stiamo discutendo è il più importante.

Certo di questo prolungamento di uno stato di cose, che, nel mio concetto, doveva essere

provvisorio, anzi provvisoriissimo, non credo che il ministro del 1889-90 sia responsabile.

Io mi auguro, ma purtroppo non spero, che dopo questo provvedimento legislativo, se pure arriverà in porto, si avranno nuovi statuti che regolino definitivamente l'andamento normale delle Casse, e che provvedano al loro disavanzo. Credo piuttosto essere facile profeta, supponendo che si arriverà ad un nuovo ventennio di esercizio, senza che ogni questione sia interamente risolta.

Auguro che questo non sia, ma l'esperienza fatta non mi persuade a confidar molto.

Credo poi che il ministro del 1889-90, che sarà l'ultimo per competenza fra quelli che passarono al dicastero dei lavori pubblici, ma che fu il primo a voler dare sistemazione ed assetto agli Istituti ferroviarii di previdenza, meriti dal Senato un benigno giudizio. (*Vivissime approvazioni*).

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Se consente il Senato, vorrei rispondere subito all'illustre senatore Finali.

Io anzitutto lo ringrazio degli elogi veramente superiori molto al merito mio, ma pari solo alla sua bontà.

Quando il senatore Finali dice che io ho grande stima e grande rispetto per lui, dice cosa verissima; io potrei attestare che è maggiore ancora di quello che egli crede. Ma quando il senatore Finali per un solo momento dubita che in questa relazione si sia voluto appuntare l'opera sua, mi permetta dirglielo, è in un gravissimo errore.

Noi abbiamo riferito, nella introduzione della nostra relazione, i dati come ci vennero dai documenti che abbiamo potuto trovare, che abbiamo cercato con tutte le cure, che abbiamo ottenuto con molta difficoltà.

Io non voglio ripetere la storia che è a pagina 7 della relazione; ma da questi documenti risulta una cronaca tal quale, mi permetta dirlo, l'ha esposta l'onorevole senatore Finali; solamente l'onorevole senatore Finali ha attribuito a sè una conclusione che era dovuta all'oggetto della discussione.

Dopo aver esposto le fasi per cui passarono la preparazione e l'applicazione degli statuti provvisori del 1890, dopo questa storia, noi abbiamo esposto le ragioni delle Società ferroviarie, ed

abbiamo esposto le ragioni del Governo; abbiamo detto che il Governo a buon diritto sosteneva di non avere nessuna responsabilità in quegli statuti provvisori; che viceversa le Società ferroviarie d'altra parte sostenevano il contrario, di non avere neanche esse alcuna responsabilità, perchè gli statuti erano stati cresimati dalle autorità competenti.

Ed allora, giunti a questo dissidio, dove tutti e due affermano, Governo e Società, di avere ciascuno ragione per sè stesso, noi abbiamo conchiuso semplicemente: Su questo dissidio il vostro Ufficio centrale non entra, non è di sua spettanza dare la sentenza o il lodo.

E difatti non toccava a noi, non volevamo noi dire, nè se Società, nè se Governo avesse ragione. Noi abbiamo fatto tutte quelle riserve non per riguardo all'opera del ministro del 1890, ma solo, permetta l'onorevole Finali, per riguardo all'oggetto della questione; le nostre riserve non riguardano per nulla, ripeto, l'azione esercitata dal senatore Finali.

E se io potessi avere la lusinga, troppo pretenziosa forse, di richiamare l'attenzione dell'onorevole Finali sopra un altro punto della relazione, potrebbe convincersi che l'Ufficio centrale, e il relatore specialmente, hanno dichiarato e hanno pregato e hanno raccomandato vivamente al Governo di sostenere davanti alle Società, al Collegio arbitrale e alla alta magistratura, e dovunque sia possibile, tutte le ragioni che l'onorevole Finali oggi ha esposto innanzi al Senato.

Dunque il ministro del 1890 non fu per nulla accusato, nemmeno lontanamente dalla relazione dell'Ufficio centrale; neanche minimamente fu censurato, anzi in quella pagina (mi duole non poterla leggere per paura di tediare il Senato), in quella pagina, ripeto, dove si parla di tutto il lavoro del 1890 è detto chiaramente che occorreva urgentemente provvedere alla esecuzione della legge 1885, perchè tutti gl'impiegati ferroviari erano in uno stato provvisorio; che occorreva sapere dove si andava col debito già accettato cinque anni prima, e che il ministro Finali aveva fatto opera coscienziosa ad accelerare l'approvazione, non fosse che in via provvisoria, degli statuti del 1890.

Ora dopo tutto questo, onor. Finali, la prego a credere che l'Ufficio centrale non può tollerare l'accusa di aver detta una parola di cen-

sura a quanto ha fatto lei. Se l'Ufficio centrale non merita riconoscenza per l'elogio che le fa e che ripete oggi come di dovere, almeno ottenga un giudizio imparziale sull'opera sua. E questo giudizio imparziale io lo chiedo non solo per l'Ufficio centrale e per la relazione nostra, ma anche pel progetto di legge.

L'onor. Finali ha finito esprimendo il dubbio che non sia ancora nemmeno questa la volta in cui si verrà ad una conclusione riguardo agli statuti delle Casse di previdenza ferroviarie. Egli ha inoltre soggiunto che in 10 anni, dopo di lui, non si è ancora fatto nulla.

Ora io correggo modestamente la sua frase: si è fatta già una cosa importante e fu fatta fin dal 1897 quando la Camera dei deputati e il Senato hanno voluto porre un termine ai disavanzi delle Casse attuali ed hanno fatto cessare il funzionamento di queste Casse che nascondevano nel loro seno un debito latente e continuamente crescente.

Questa non è opera da tenere così in poco conto che l'onor. Finali non debba ricordare in questo momento. Allora fu invitato il Governo a presentare la legge, la legge oggi viene; speriamo che sia votata e discussa e facciamoci un augurio diverso da quello dell'onor. Finali; facciamoci l'augurio che una buona volta Governo e Commissione la finiscano con un problema che è diventato difficilissimo unicamente per i ritardi che ha subito continuamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli...

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Ho domandato la parola, prima che si proceda alla discussione degli articoli, unicamente per fare una dichiarazione e per rivolgere al signor Presidente una preghiera.

Io prego il Presidente di voler ordinare che si prenda atto nel verbale che per motivi miei personali, quantunque io assistessi a queste sedute, non intendo di prendere parte alcuna alla discussione e intendo di astenermi assolutamente sia dalla votazione sui singoli articoli, quando la votazione è palese, come dalla votazione segreta sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Borgnini della dichiarazione da esso fatta, la quale sarà inserita nel verbale della seduta.

Procederemo dunque alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Ordinamento del nuovo Istituto di previdenza per il personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1897.

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1897, ciascuna delle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula deve creare entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a favore del personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, un Istituto di previdenza, avente per base il sistema del conto individuale.

L'Istituto verrà regolato da speciale statuto, che dovrà essere approvato per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

L'Istituto di previdenza è disciplinato in modo identico per ciascuna delle Società esercenti, ed è composto di due sezioni che hanno comuni le funzioni di previdenza, ma di cui ciascuna ha patrimonio ed ordinamento distinti.

La prima sezione comprende il personale a paga mensile ed annua.

La seconda sezione comprende il personale a paga giornaliera, e, oltre alla previdenza, provvede anche al servizio sanitario e ai sussidi di malattia.

Le due sezioni possono pure provvedere al servizio di indennità, in caso di infortuni sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1897, n. 80, e le relative disposizioni speciali saranno determinate con gli Statuti di cui al precedente articolo 1.

(Approvato).

Art. 3.

Il patrimonio di ciascuna sezione è costituito:

a) dalle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni ed indennità dei compartecipanti;

b) dalle ritenute straordinarie in occasione di ammissioni in ufficio stabile o di aumento di stipendi degli stessi compartecipanti;

c) dai depositi volontari dei compartecipanti da accreditarsi in conto separato;

d) dai contributi della Società esercente;

e) dai proventi accessori specialmente destinati agli Istituti di previdenza, come il prodotto della vendita dei biglietti per ingresso nelle stazioni e qualcuno dei proventi indicati al comma 3° dell'art. 66 e al comma 3° dell'art. 67 del capitolato per la rete Adriatica e Mediterranea e al comma 3° dell'art. 62 e al comma 3° dell'art. 63 del capitolato per la rete Sicula i quali potessero eventualmente essere destinati all'Istituto di previdenza;

f) dai proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducità;

g) dagli utili derivanti dall'impiego dei capitali amministrati dall'Istituto;

h) dal fondo di riserva per rischio di cui all'art. 9.

Le ritenute ordinarie non potranno essere maggiori del 5 1/2 per cento sugli stipendi, assegni e indennità dei compartecipanti alla Sezione prima dell'Istituto e del 3 1/2 per cento sulle paghe dei compartecipanti alla Sezione seconda.

Le ritenute straordinarie non potranno essere minori di quelle da corrispondersi alle attuali Casse-pensioni e ai Consorzi di mutuo soccorso in occasione di ammissione regolare od eccezionale ad un ufficio stabile o in occasione di aumento di stipendi.

Il contributo della Società esercente non sarà mai inferiore al montare delle ritenute ordinarie e straordinarie di cui sopra.

I depositi volontari dei partecipanti vanno in aumento del capitale accumulato nei conti individuali, di cui all'articolo seguente, non possono essere ritirati che quando il partecipante cessa dal servizio, e non possono mai eccedere per ogni mese una somma superiore al quinto dello stipendio mensile. Solo nel caso di riammissione di un agente esso ha facoltà di versare nell'Istituto di previdenza, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso quando abbandonò il servizio.

Sono applicabili anche ai depositi volontari e alle ritenute degl'impiegati le disposizioni relative alla inasequestrabilità degli stipendi e delle pensioni.

I proventi accessori assegnati all'attuale Cassa pensioni e quelli assegnati all'attuale Consorzio di mutuo soccorso di ciascuna Società, secondo i rispettivi Statuti, debbono essere ogni anno ripartiti: i primi fra l'esistente Cassa pensioni e la Sezione prima del nuovo Istituto, e i secondi fra l'esistente Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda dell'Istituto medesimo, in ragione dell'ammontare degli stipendi ed assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Analogamente saranno ripartite le maggiori entrate che potranno venire in seguito assegnate in comune alle Casse esistenti ed al nuovo Istituto.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate di cui all'articolo precedente, sono, per ciascuna Sezione del nuovo Istituto, distinte in due conti: *individuale* e *collettivo*.

Il conto *individuale* deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante ed è costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Società, dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego di questi fondi, salvo per la seconda Sezione il prelevamento di cui al seguente articolo 5. Il conto *collettivo* è costituito da tutti gli altri di cui all'articolo precedente e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili nei casi previsti dai seguenti articoli 6 e 8.

(Approvato).

Art. 5.

La spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia è a carico del conto individuale.

La spesa pel servizio sanitario deve ripartirsi ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda del nuovo Istituto, nella proporzione stabilita col penultimo comma del precedente articolo 3 per i proventi accessori.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 15:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 28 - *Seguito*);

Autorizzazione della spesa di L. 600,000 per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle Saline di Sardegna (N. 59);

Provvedimenti a favore del comune di Comacchio (N. 39);

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898, addizionale a quella del 1882, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati (N. 69);

Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi in Milano (N. 71);

Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene (N. 64).

2. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 1).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1900 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.